

prescritta, non avendo l'INPS proceduto, nel termine quinquennale, al recupero del presunto credito; conseguentemente, il verbale ispettivo non può essere considerato valido ai fini della corretta individuazione della contribuzione in sede penale.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Invero, nei motivi di appello non era stata dedotta la violazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 212 del 2000, sicché essa non può essere proposta per la prima nel giudizio di legittimità, ostandosi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. In ogni caso, si osserva che la censura è totalmente generica, non avendo la ricorrente spiegato come e in che maniera l'asserita violazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 212 del 2000 avrebbe inciso sulla sussistenza del reato.

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si contesta l'inattendibilità dell'accertamento ispettivo e il conseguente superamento della soglia di punibilità.

La ricorrente, invero, non si confronta con la puntuale ed esauriente motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnata, nella parte in cui essa ha rigettato la prospettazione difensiva, qui nuovamente riproposta, evidenziando come i testi abbiano chiarito che l'accertamento non si è basato su supposizioni o su simulazioni, bensì su dati fattuali riferiti dagli stessi lavoratori. A tal proposito, la Corte territoriale ha richiamato la deposizione della teste Labagnara, la quale ha riferito che, in sede ispettiva, furono prese in esame solo le posizioni dei lavoratori muniti di documentazione a supporto dell'esistenza del rapporto di lavoro, come la dichiarazione di assunzione inviata dalla cooperativa stessa o i prospetti della busta paga; per costoro era stata perciò operata una riqualificazione dal rapporto di lavoro, nel senso che si è ritenuto che non fosse di mera collaborazione ovvero a progetto, bensì di subordinazione: una conclusione logicamente corretta stante, come evidenziato dalla Corte territoriale, le mansioni concretamente svolte dai lavoratori medesimi, tutti adibiti a lavori di pulizia e di facchinaggio.

4. La Corte territoriale ha dato atto che, effettivamente, la funzionaria ha riferito di non essere in grado di indicare in modo certo il *quantum* degli stipendi erogati, stante l'irregolarità delle buste paga e la circostanza che la cooperativa non avesse mai fornito alcun documento relativo ai pagamenti realmente

corrisposti, tra cui, in particolare, il libro unico del lavoro. Nondimeno, la Corte territoriale ha ritenuto tale circostanza ininfluenza ai fini della sussistenza del reato, correttamente facendo applicazione del principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui il presupposto del reato di omessa denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali da parte del datore di lavoro, previsto dall'art. 37 l. n. 689 del 1981, è rappresentato dalla costituzione del rapporto di lavoro da cui deriva l'obbligo contributivo e non dall'effettiva corresponsione della retribuzione (Sez. 3, n. 43609 del 15/09/2015, dep. 9/10/2015, Serra, Rv. 265289).

6. In ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il superamento della soglia di punibilità sulla base dei calcoli effettuati dal personale dell'INPS - ampiamente riportati, in maniera dettagliata per ogni singolo lavoratore, nella sentenza di primo grado -, considerando, come anticipato, i documenti presentati dagli stessi lavoratori e la riqualificazione dei loro rapporti di lavoro come lavoro subordinato. In relazione a tali aspetti, la ricorrente non prende posizione, sicché il motivo è inammissibile.

7. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Invero, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la prescrizione del debito contributivo non incide affatto né sulla sussistenza del reato, né, tantomeno, sulle modalità di accertamento del predetto debito da parte del personale dell'INPS come sopra illustrate e alla cui trattazione si fa rinvio.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14/01/2021.

